Comune di Carnago

COMETA
ASSOCIAZIONE

CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE COMETA ODV ED IL COMUNE DI CARNAGO

PER L'AFFIDO FAMILIARE

L'anno …… il giorno ……. del mese di ……, presso la sede dell'Associazione COMETA odv

TRA

ASSOCIAZIONE COMETA ODV, (di seguito denominata "Associazione") con sede a Como in Via Madruzza n. 36, codice fiscale 95063390132, iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato nella Regione Lombardia e rappresentata nella persona del Legale Rappresentante, ……., nato a …. il …… e residente in …., ….. – codice fiscale …….,

E

Il Comune di Carnago avente sede legale in Carnago (VA), Piazza Gramsci n. 3, c.f./p.i. 00308180124, qui rappresentato da ……., nato a …. Il …. domiciliato presso la sede dell'Ente che rappresenta, in qualità di ……., giusta decreto del Sindaco pro-tempore n…. del ….

PREMESSO CHE

1. l'Associazione è un ente del terzo settore ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 117/2017 in quanto organizzazione di volontariato dotata di personalità giuridica, iscritta nel registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare;
2. l'Associazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del proprio statuto, si propone, in osservanza e in applicazione della legislazione italiana in materia, esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nei settori dell'Assistenza Sociale promuovendo e sostenendo iniziative e strutture destinate a rispondere ai bisogni derivanti da situazione di disagio familiare, con particolare riferimento alla salvaguardia, accoglienza ed educazione di minori;
3. con decreto di Regione Lombardia - Direzione generale famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità n. 6617 del 13/05/2022, l'Associazione è iscritta nell'apposito elenco regionale delle "Reti di famiglie affidatarie sostenute da equipe professionale" ai sensi della DGR n. 2856/2020;
4. in data 29/11/2023, il Servizio Tutela Minori dell'Ambito territoriale sociale di Azzate (VA), nella persona dell'A.S. dott.ssa Giulia Magnani, ha richiesto la disponibilità di una famiglia affidataria della rete dell'Associazione per il collocamento di ……..;
5. la famiglia ……., appartenente alla rete dell'Associazione, si è resa disponibile all'accoglienza di ……..;
6. con determinazione n. … del … il Comune di Carnago ha disposto di provvedere all'affido familiare di …… presso la famiglia ……. Con decorrenza dal giorno 09/01/2024;

RILEVATO CHE

- gli Enti del Terzo Settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indicate all'art. 5 comma 1 D.lgs. 117/2017;
- ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) D.lgs. 117/2017, "si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni";
- l'art. 56 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) stabilisce che le "amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel

Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni di cui al primo comma, possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate";

- l'art. 79 comma 2 D.lgs. 117/2017 stabilisce che: "Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento".
- l'art. 6 del codice dei contratti, Dlgs 36/2023, ha stabilito che: "In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo Settore di cui al codice del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.
- il novellato articolo sancisce pertanto l'esclusione delle convenzioni di cui all'art. 56 del codice del Terzo Settore dalla disciplina sull'evidenza pubblica. Come ulteriormente chiarito dalla relazione di accompagnamento all'art. 6 del codice citato, si esclude la necessità di effettuare delle procedure ad evidenza pubblica per la scelta degli enti del Terzo Settore, prevedendo testualmente che "gli enti affidatari dei servizi debbano essere scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza ed effettività (e sempre in base al principio del risultato). In tal modo, si attribuisce portata generale a quanto già previsto dagli artt. 55 e 57 del codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117 del 2017), chiarendo il rapporto di non conflittualità tra le norme considerate e il Codice dei contratti pubblici."

Tanto premesso e rilevato, le parti concordano quanto segue:

Art. 1

Il Comune riconoscerà alla famiglia affidataria un contributo affido mensile pari a € 400,00 per le spese di mantenimento della minore presso la propria abitazione;

Il presente obbligo persiste per tutto il periodo in cui la minore è collocata presso gli affidatari a prescindere da fatti sopravvenuti che incidano sulla individuazione dell'ente locale su cui ricade l'impegno di spesa.

Art. 2

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Progetto di affido, l'Associazione effettuerà le azioni di sostegno alla famiglia affidataria e alla minore così come previste dall'allegato A della delibera N. XI/2856 del 18/02/2020 per il periodo di durata della permanenza della minore presso gli affidatari.

Art. 3

Il Comune riconosce all'Associazione la quota mensile pari a euro 500,00, comprensiva dei costi standard legati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, previa presentazione di nota di addebito esente da iva ex art 79 D.lgs. 117/2017;

Art. 4

L'Associazione garantisce l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti attraverso l'adozione di una Carta dei Servizi.

Art. 5

La durata del rapporto convenzionale coincide con il periodo di collocamento della minore presso la famiglia affidataria, salvo modifiche che dovranno essere concordate tra le parti per iscritto. Vista la natura del servizio, per mantenere aderenza ai bisogni del minore che possono emergere nel corso del progetto di affido, le parti si riservano di proporre modifiche alla presente convenzione a cui la controparte si impegna a comunicare la propria adesione entro 30 giorni dalla richiesta di modifica.

Art. 6

Le attività di cui all'art. 2 saranno svolte avvalendosi di volontari dell'Associazione, supportati dall' Equipe multi disciplinare. I rapporti con il Comune per la verifica e aggiornamento delle attività dell'Associazione saranno tenuti attraverso incontri a cadenza 3/6 mesi.

Art. 7

L'Associazione dichiara di essere titolare delle coperture assicurative per i danni a terzi cagionati nello svolgimento delle proprie attività.

Art. 8

Con riferimento ai requisiti espressi dal Regolamento UE n. 679/2016 (nel seguito, GDPR) le Parti si impegnano a:

- ✓ trattare i dati personali degli interessati esclusivamente con le finalità di definire il presente modello di convenzione e di svolgere le attività descritte al precedente Art. 2;
- ✓ garantire la reciproca riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito della convenzione per il tempo necessario all'esecuzione degli obblighi relativi al servizio richiesto;
- ✓ vigilare sulla puntuale osservanza del GDPR e della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali all'interno della propria organizzazione;
- ✓ adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al proprio livello di rischio, al fine di proteggere i dati personali degli interessati;
- ✓ collaborare con l'altra Parte fornendo idonea documentazione per rispondere alle richieste avanzate dagli interessati;
- ✓ comunicare tempestivamente all'altra Parte ogni modifica, rettifica dei dati personali, ogni modifica o cessazione delle condizioni di liceità del trattamento, nonché ogni richiesta di revoca dei consensi e/o opposizione al trattamento;

Lo scambio tra le Parti, dei dati personali connessi all'istruttoria della pratica di affidamento e al successivo svolgimento del percorso di affido deve avvenire tramite canale riservato e sempre da parte di soggetti autorizzati e appositamente designati.

Ciascuna Parte garantisce che i soggetti da ella autorizzati al trattamento dei dati personali siano stati sensibilizzati sui rischi nel trattamento dei dati personali e ricevano adeguata formazione.

Ciascuna Parte garantisce che il livello di accesso ai dati sia regolato in modo che i trattamenti siano limitati ai soggetti autorizzati in base al loro ruolo all'interno della convenzione.

Ciascuna Parte assiste l'altra Parte nel garantire il rispetto dell'obbligo di notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo di cui all'art. 33 del GDPR qualora la violazione dei dati personali coinvolga un trattamento oggetto della presente convenzione.

Art. 9

Le parti potranno esercitare il diritto di recesso ove si verificassero gravi e reiterate inadempienze nelle obbligazioni assunte con il presente accordo. In tal caso, la parte interessata provvederà alla contestazione

scritta dei fatti rilevati, invitando la controparte a formulare la propria risposta entro 15 gg. Nel caso gli Enti non adempiano a tale procedura o forniscano elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, e in relazione alla gravità dell'inadempienza, si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 10

Le parti convengono che il presente accordo sarà risolto di diritto nei seguenti casi:

- grave inadempimento da parte di entrambi gli enti tale da compromettere il risultato del progetto;
- sospensione o interruzione delle attività da parte degli enti per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- mancato adempimento agli obblighi di rendicontazione per debiti informativi previsti dalla vigente normativa;
- inadempimento delle disposizioni operative definite dal Servizio Tutela Minori.

Luogo e Data

Per l'Associazione COMETA odv

……..

Per il Comune di Carnago

……